

ART. 34 - RIDUZIONI

1. La tariffa è ridotta al 30% per le utenze, domestiche e non domestiche, poste nelle zone c.d. non servite, intendendosi come tali tutte le zone del territorio comunale nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta e che non risultano servite dai c.d. ecopoint in quanto distanti oltre 2 km.
2. Alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20%. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione di avvenuta pratica di compostaggio domestico nell'anno precedente corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposita compostiera. La riduzione è calcolata nel documento di pagamento successivo all'anno in cui si è praticato il compostaggio.
3. Per il conferimento di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani, ivi compresa la frazione umida, eseguito in modo differenziato presso le stazioni ecologiche attrezzate individuate dal Comune è riconosciuta alle utenze domestiche una riduzione del tributo rapportata alla qualità e quantità dei rifiuti conferiti, come dettagliato all'art.26 sez.1, capo 12, punto 9 del regolamento comunale per la raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti, da applicare sulla tassa dovuta per l'anno successivo.
4. Per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero i rifiuti, tramite soggetto a ciò autorizzato e mediante specifica attestazione del medesimo, la parte variabile della tariffa è ridotta del 10%.
5. Per gli immobili a disposizione, adibiti ad uso abitativo, si applica la tariffa corrispondente al nucleo familiare di 3 persone, ridotta del 30%; su istanza di parte si fa riferimento alla tariffa corrispondente al nucleo familiare del soggetto passivo di imposta.
6. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% nella parte fissa e nella parte variabile, per le utenze non domestiche adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purchè non superiore a 183 giorni nell'anno solare; dette condizioni devono risultare da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. La medesima riduzione si applica alle attività rientranti nelle categorie 8 e 22 che per loro natura non sono oggettivamente suscettibili a produrre rifiuti in via continuativa quali, a titolo meramente semplificativo ma non esaustivo gli immobili locati per la singola giornata per ricevimenti con servizio catering ovvero gli immobili di cui le sottocategorie 8 (bed & breakfast, case vacanze ecc).
7. Per gli immobili adibiti ad abitazione, occupati da nucleo familiare con reddito rinveniente esclusivamente da pensione o rendita concessa da enti previdenziali ed assistenziali, di importo non superiore al minimo corrisposto dall'INPS ai lavoratori dipendenti, si applica la tariffa per

unico occupante (in caso di persona sola) ovvero la tariffa per nucleo familiare composto da 2 o più persone), ridotta al 50%.

8. Per gli immobili utilizzati per l'esercizio di attività libero-professionale esercitata in forma non associata, nell'ipotesi in cui l'imprenditore o il professionista, soggetto passivo d'imposta, si trovi in condizioni di invalidità al 100 per cento, ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992 n.104, opportunamente certificata ai sensi dell'art. 4, legge 5 febbraio 1992 n. 104, che comporta una temporanea diminuzione della capacità lavorativa, la tariffa è ridotta al 50 per cento.
9. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale occupati da nucleo familiare con soggetto riconosciuto inabile al 100% ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92, opportunamente certificata ai sensi dell'art. 4 L. 104/92, con reddito ai fini ISEE non superiore a €. 11.000,00, si applica la tariffa corrispondente al nucleo familiare ridotta di una unità; se il nucleo familiare è composto da una sola unità, si applica la tariffa per unico occupante.
10. Alle utenze non domestiche identificate ai punti 22, 23 e 24 dell'art. 30 (caffè, bar, gelaterie, pasticcerie, birrerie, sale da ballo, circoli ricreativi, discoteche, sale giochi, rosticcerie, ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, fast food e simili) che non installano macchine adibite al gioco d'azzardo o scommesse la tariffa è ridotta del 10% sia nella parte fissa che in quella variabile.
11. A fronte di eventi di carattere eccezionale ovvero in applicazione delle nuove normative in materia di ZES, in sede di determinazione delle tariffe è possibile deliberare ulteriori riduzioni, anche con riferimento a singole categorie.
12. Fermo restando l'esenzione di cui all'art. 36 comma I lett. e) la Giunta Comunale su proposta del Settore Socialità. può determinare ulteriori riduzioni per le abitazioni occupate da nuclei familiari indigenti.
13. Le riduzioni sono cumulabili fino ad una quota massima pari al 70% della tariffa; il limite non si applica per le riduzioni di cui ai commi 11 e 12.